

CXCIV.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1884

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PIANCIANI.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Il deputato Lanzara riferisce intorno alle petizioni nelle quali è stato nominato relatore — Parlano i deputati Alario, Della Rocca, Farina Nicola, il ministro delle finanze, il deputato Cavalletto. — Il deputato Toaldi riferisce sovra altre petizioni per le quali è stato nominato relatore — Parlano poscia Guala, Trompeo, il ministro della guerra. — Il deputato Zucconi, altro relatore, riferisce sovra le petizioni a lui assegnate — Parlano i deputati Filì-Astolfone, Trompeo, Dini Ulisse e Panattoni.*

La seduta comincia alle ore 10, 15 antimeridiane.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Relazione di petizioni.

Invito l'onorevole Lanzara a recarsi alla tribuna per riferire sopra alcune petizioni.

La prima petizione, che porta il n° 996 è la seguente:

“La Giunta comunale di Sala Consilina provincia di Principato Citeriore fa istanza perchè si provveda alla parificazione delle relative bonifiche alle altre del Regno con l'abolizione delle tasse territoriali. „

L'onorevole Lanzara ha facoltà di parlare.

Lanzara, relatore. Il Consiglio comunale di Sala Consilina chiede l'abolizione delle tasse di bonificazione, cui è sottoposta la maggior parte del Vallo di Diano, e reclama un'eguaglianza di trattamento in confronto degli altri, che compresi in altre zone da bonificarsi ne sono esenti.

La petizione non è sostenuta nè dal fatto, nè dal diritto e quindi deve essere respinta. Tale fu la deliberazione della vostra Giunta.

Io vi esporrò brevemente i motivi che dettero luogo a quel pronunciato, al quale, ne son certo, voi farete plauso.

La legge 11 maggio 1855 nel provvedere per le provincie napoletane al bonificamento dei terreni paludosi, dispose, che i terreni medesimi sarebbero stati sottoposti ad una tassa speciale, da determinarsi con posteriore risoluzione sovrana, insieme all'estensione del territorio soggetto al pagamento.

Faceva, dippiù, obbligo alle provincie e ai comuni di concorrere alle opere in proporzione dei vantaggi da ottenere, e dava in ultimo facoltà al Governo di sussidiarle.

Con sovrano rescritto del 7 febbraio 1844, la tassa fu distribuita sopra 11 comuni del Vallo di Diano, con aliquota varia da uno all'altro secondo il maggiore o minore interesse, che ciascuno aveva nell'opera di bonificamento.

La tassa fu detta speciale da servire ai lavori di bonificamento, e perciò tra i comuni e i proprietari da una parte e il Governo dall'altra stabilivasi un contratto bilaterale, *do ut facias*.

Il prodotto colla tassa ascese a lire 16,183 70, a cui fu aggiunto un quarto grano addizionale pel regio rescritto del 3 marzo 1843 imposto su tutta la provincia e questo ammontò a lire 8,500 e tante furono stanziare per sussidiare la bonificazione del Vallo di Diano.

Dal 1865 s'incominciò a dare in fitto le erbe

nascenti sugli argini de' canali, e si ebbe un prodotto di circa lire 2,000 che oggi può ascendere a lire 3,000.

Finalmente, utilizzando per l'irrigazione le acque de' canali, si potrebbe ottenere un altro prodotto medio di lire 600.

Adunque per la bonificazione del Vallo di Diano, i contribuenti, che reclamano l'abolizione della tassa, non concorrono che per sole lire 16,183,70, e il rimanente è supplito dai cespiti suddetti, e da un sussidio dello Stato, il quale, per effetto della legge del 1855, come dissi, concorre da sua parte a quel bonificamento, e voi approvate in ogni anno nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici una somma non lieve, nella quale è compresa appunto la quota a carico dello Stato.

Voglia ora la Camera seguirmi nell'enumerazione del corrispettivo del beneficio che quei comuni hanno avuto in lavori di bonificamento, e scorgerà di leggieri che *l'ut facias* è stato non solo adempito, ma che il corrispettivo è di gran lunga superiore in proporzione della tassa pagata, e potrei anche dire, senza tema di essere smentito, maggiore di quello che gli altri comprensorii di bonifica abbiano ottenuto.

Dal 1855 al 1882 si è speso per nuove opere e per manutenzione di quelle esistenti, cioè:

Somme spese dal 1855 (epoca in cui entrò in vigore la legge) sino alla data della fatta petizione:

a) per opere nuove . . .	L.	681,427.52
b) per manutenzioni . . .	„	334,653.03
Totale . . .	L.	1,016,080.55

nella qual somma sono comprese lire 336,120,44 per la costruzione e manutenzione di tre strade di bonifica, cioè:

- 1° dalla Nazionale delle Calabrie per Polla a S. Arsenio;
- 2° dalla detta Nazionale a Teg-
giano;
- 3° dalla Nazionale stessa sino a
Buonabitacolo.

Per queste tre strade la provincia ha pure concorso per un terzo della spesa a norma dell'articolo 18 della legge del 1855, le quali spese sommano a L. 665,885.87

Si ha quindi un totale generale di lavori eseguiti in L. 1,681,996.12

Oltre a questi trovasi all'esame un progetto per la definitiva sistemazione del fossato Maltempo, i cui lavori dovranno costruirsi in due anni, ed è pure allo studio un progetto per compiere intera la bonifica; fatto così il bilancio del dare ed avere risulterebbe che i comuni avrebbero avuto in lavori di bonificamento un totale di L. 1,681,966.12 e ne avrebbero pagato. „ 336,000.00

Differenza in più L. 1,245,966.42

Fortunati comuni che possono rallegrarsi di aver avuto un risultato così soddisfacente, mentre altri, pur avendo pagato la tassa e forse in proporzione maggiore, si trovano tuttora nello stato di contendere per vedere protetto il loro campo, difeso il loro raccolto, salva la loro vita!

Si rassegnino i comuni del Vallo alla tassa, mostrandosi così abili nel godere i benefici della fortuna, che non li accorda ai temerarii che la precorrono, nè ai timidi che la fuggono.

Ma quale è il territorio, che a dire del Consiglio comunale di Sala, sarebbe esente dalla tassa, e si troverebbe ciò non ostante, in grado di avere i lavori di bonificamento?

Non quelli del bacino del Sele, che vi sono sottoposti nell'aliquota di lire 0,850 per ettare, in virtù del rescritto del 12 dicembre 1856.

Non gli altri del bacino Nocerino, che pagano lire 1,275 per ettare, pel rescritto dell'11 novembre 1858.

Non l'Agro Sarnese che è sottoposto alla tassa lire 1,275 per ettare, in esecuzione del rescritto 13 aprile 1858.

Non il bacino Inferiore del Volturno, i cui terreni pagano lire 0,425 per ettare, pel rescritto del 13 settembre 1840.

E pagano tutti.

Pe' torrenti di Nola, una sovrimposta straordinaria di due grana addizionali, pel rescritto 4 ottobre 1831.

Pe' torrenti di Somma, pel rescritto 7 agosto 1847, grana 8 addizionali, e per lo stagno di Marcianise e per la piana di Fondi lire 0,425 per ettare.

E finalmente, senza che io mi dilunghi, tutte le provincie dell'ex regno ebbero una tassa speciale col decreto 4 dicembre 1854.

Ov'è dunque il comprensorio che non paga? qual'è quello che dobbiamo scegliere per darlo in esempio al comune di Sala?

Ed ora è mestieri esaminare come la petizione non sia fondata neppure in dritto.

La legge del 1855, creando un consorzio obbligatorio tra privati, comuni, provincie e lo Stato

stabiliva un contratto sottoposto a vincolo imperativo, in quanto che il consorzio doveva durare fino a che la bonificazione non fosse stata del tutto compiuta; per conseguenza quella legge ha creato vincoli giuridici per tutti coloro che sono obbligati a far parte del consorzio medesimo.

E che il consorzio debba continuare sino al compimento de' lavori, risulta non solo dalla legge stessa del 1855, ma anche dall'altra sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, la quale con l'articolo 114 sanziona che un consorzio istituito per l'esecuzione di un'opera s'intende continuativo per la sua perfetta conservazione.

E finalmente la legge del 1855 con tutt' i sovranî rescritti che ne dipendono o che vi si riferiscono, deve tutt' ora aver forza imperante, poichè l'altra del 25 giugno 1882 per le bonificazioni delle paludi prescrive, con una disposizione dichiarativa racchiusa nell'articolo 62, che " nulla è innovato in quanto alle bonificazioni in corso che si fanno direttamente dallo Stato con o senza il concorso degli enti interessati e de' privati. "

Al che si aggiunga un'altra considerazione.

Al termine del lavoro è necessario ancora addiventare al rendiconto dell'opera, e allineato in colonne il dare ed avere di ciascuna delle parti del consorzio, e fatto il bilancio si dovrà, ai termini dell'articolo 15 della legge del 1855, provvedere al pagamento delle differenze a favore di colui che risulterà creditore.

La petizione perciò è contrastata dalla legge del 1855, dall'altra del 1865, e finalmente da quella del 1882, e così combattuta, non può nemmeno dal lato del dritto essere accolta.

Si abbia pure il municipio di Sala il dolore di pagare la tassa, ma guardi che a lenirlo o ad eliminarlo, egli ha già la soddisfazione di avere una quantità di lavori, il cui importo supera di molto lo ammontare del pagato; e quando la bonificazione del territorio sarà compiuta, ciò che non è lontano, egli godrà del dolore patito e della tassa scdfsatta.

Per queste considerazioni, la vostra Giunta spera che voi vorrete approvare l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alario.

Alario. Io non ho domandato di parlare per contraddire le osservazioni fatte dall'onorevole Lanzara a nome della Commissione, poichè, informato pienamente dei fatti, convengo in tutto quello che egli ha detto nella sua relazione. Però da mezzo secolo quelle popolazioni sono sottoposte ad una tassa di bonificazione, e si trovano presso a poco

nelle stesse condizioni in cui erano precedentemente. Or sono due anni ho visitate quelle contrade, e le ho trovate così inondate, che proprio non si vedeva traccia dei salutari effetti della bonificazione. Ora non potrebbero le popolazioni del Vallo di Teggiano lamentarsi del Governo, per aver questo esatto delle somme che poi non ha spese, poichè dalla relazione risulta anzi che le somme spese dal Governo sono di gran lunga superiori a quelle pagate da quei comuni.

Ma credo però che non sarebbe fuor di proposito che la Camera, unendosi alle mie preghiere, volesse far raccomandazione al Ministero, affinchè le ulteriori opere da farsi fossero compiute il più sollecitamente che sia possibile. Infatti l'egregio relatore ha accennato a due progetti i quali si stavano elaborando. Ora non mi pare fuor di luogo raccomandare che questi progetti siano presto completati ed eseguiti. Finisco pregando la Camera, di voler accettare questa mia raccomandazione.

Della Rocca. Io vorrei sapere dall'onorevole relatore se egli comprende nelle spese che debbono andare a carico dei comuni reclamanti, anche quelle di manutenzione delle strade; perchè mi è sembrato udire dalla sua relazione che i comuni dovevano rispondere verso l'amministrazione delle bonificazioni anche delle spese occorse per manutenzione di strade. Se egli ciò avesse detto, come mi è sembrato, io credo che non sia troppo nel vero. Imperocchè, secondo la legge del 1855, che egli ha ricordata testè, le spese di manutenzione delle strade non debbono andare più a carico dei comuni riuniti in consorzio pel bonificamento, ma devono andare a carico dell'amministrazione, o dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, secondochè la strada sia o nazionale, o provinciale, o comunale. Tantochè il conteggiare a carico dei comuni anche la manutenzione delle strade costruite per la bonificazione non mi pare giusto o regolare.

Colgo poi quest'occasione per richiamare l'attenzione del Governo su questi benedetti lavori di bonificamento, che si eseguiscano nelle provincie del mezzogiorno, e sulle tasse correlative che si esigono da molto tempo dai proprietari, che sono compresi nella zona di bonificazione.

Questi lavori di bonificazione il più delle volte sono la botte delle Danaidi, perchè assorbono, assorbono sempre denari dallo Stato, denari dai comuni e dai proprietari contribuenti, ma i terreni non si prosciugano mai; sono sempre pantani, e invece le tasche dei contribuenti sono prosciugate. Io vorrei che gli articoli di legge ricordati dall'onorevole relatore fossero eseguiti davvero.

Per esempio, l'amministrazione deve dar conto ai contribuenti delle spese fatte e di quelle che sarà per fare. Ora, questi conti non si sono dati mai. Adesso non è l'occasione di parlarne, perchè si tratta di una petizione particolare dei contribuenti di Sala Consilina, ma io potrei osservare, come i contribuenti per le bonificazioni del territorio che è attorno al fiume Sarnio pagano da quaranta, o cinquant'anni; i lavori di bonificazione sono stati compiuti, ed i contribuenti continuano a pagare, e si ha ragione di credere che i loro pagamenti siano applicati ad altre opere di bonificazione; il che non è giusto. Questo è un mio dubbio; richiamo perciò l'attenzione del Governo su questo importante argomento e mi riservo di discutere in altra occasione sul merito della questione.

Farina Nicola. Una dichiarazione del mio amico onorevole Della Rocca, obbliga me a farne un'altra. Egli ha detto: il danaro si spende; si spende, ma i terreni da bonificare non ne hanno nessun vantaggio. Io debbo invece dichiarare che le opere di bonificazione nella provincia di Salerno procedono molto regolarmente, e siti pantanosi, una volta abitati solo da anitre e cinghiali, oggi sono coltivati, o per lo meno ridotti ad eccellenti pascoli; dunque hanno migliorato.

L'onorevole Della Rocca ha pur detto che le opere dell'Agro sarnese sono state compiute. Io invece, debbo pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, al quale, assente attualmente, i suoi colleghi potranno riferire la mia preghiera, di accelerare l'esecuzione del progetto Fosso-Imperatori, già approvata da molto tempo, ma per la quale finora non si è provveduto al relativo appalto. Raccomando quindi l'esecuzione di quell'opera tanto reclamata da quei paesi e di tanta utilità. (*Bene!*)

Lanzara, relatore. Io, per rispondere all'onorevole Della Rocca non ho che a leggergli gli articoli 17 e 18 della legge del 1855. Il primo dice: "Le somme necessarie al mantenimento annuale delle opere di bonificazione già compiute saranno egualmente ripartite fra coloro che se ne gioveranno, ma in ruoli separati;" l'articolo 18: "Allorchè sarà giudicata necessaria la costruzione di una nuova strada, come ausiliaria del bonificazione di una contrada, l'amministratore generale ne avvanzerà analoga proposta per l'approvazione superiore.

"Le spese per le dette strade saranno per una terza parte a carico della tesoreria generale, per una terza parte a carico della provincia, a cui la

contrada appartiene, e per una terza parte a carico dei proprietari della contrada stessa.

"Il mantenimento delle strade in discorso sarà a carico esclusivamente delle rispettive provincie."

Questo è l'articolo 18. Vero è che io nella relazione ho detto che le somme che il Ministero aveva speso per il bonificazione del Vallo di Diano, si ripartivano in due categorie, l'una per opere nuove in lire 685 mila circa e l'altra per la manutenzione in lire 334 mila. Ma qui giova osservare che, finchè il bonificazione non è compiuto, tutta la spesa è fatta dall'amministrazione dei lavori pubblici, la quale divide le spese nelle medesime due categorie.

Quando poi sarà compiuta tutta intera la bonifica, allora, a norma dell'articolo 15 della stessa legge, sarà il caso che l'amministrazione dei lavori pubblici renderà i conti, ma quando sarà finito e completato tutto il bonificazione? Questa è la questione la quale bisognerà risolvere, ma oggi l'amministrazione non può assolutamente dar conti, poichè, come diceva, finchè il bonificazione non sarà compiuto, l'articolo 15 della legge del 1865 non può essere applicato.

Presidente. L'onorevole Alario ha facoltà di parlare.

Alario Ho domandato di parlare per fare osservare all'onorevole Lanzara, che nel fatto non è esatto quello che ora ha detto; e se fosse realmente esatto, io ne prenderei atto per conto delle mie provincie, poichè il fatto sta che il mantenimento delle strade ausiliarie del bonificazione, già da molto tempo, e fin da quando furono compiute, è a carico dell'amministrazione provinciale. Ed ora dopo la classificazione di quelle tre strade, quella che è stata dichiarata nazionale è rimasta a carico dello Stato, ma le altre due pesano sul bilancio della provincia. Ora, se fosse vero che le provincie dovessero fare questo mantenimento ad opera compiuta dal bonificazione, allora vorrebbe dire che il ministro avrebbe anticipatamente gravato la provincia di questa spesa.

Io dunque non posso accettare questa dichiarazione, perchè il fatto sta che sul bilancio della provincia di Salerno, pesa la spesa di mantenimento di queste strade ausiliarie del bonificazione del Vallo di Diano.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lanzara, relatore. Io accetto le osservazioni dell'onorevole Alario, le quali sono conformi al comma terzo dell'articolo 18 testè letto; il quale stabilisce che il mantenimento delle strade in discorso

sarà a carico esclusivamente delle rispettive provincie.

Se, dunque, le strade del Vallo di Diano sono a carico della provincia, vuol dire che ciò è conforme all'articolo 18 della legge del 1855. (*Interruzioni*)

Io comprendo, d'altra parte, il dubbio dell'onorevole Alario, il quale osserva che trattandosi di manutenzioni, le spese debbano essere a carico delle provincie, come in fatto lo sono. Ma come va mai che la amministrazione dei lavori pubblici ha voluto comprendere lire 334,000 fra le opere di mantenimento? Mi pare questa sia la questione. Ora, su questo io non potrei dare all'onorevole Alario una dilucidazione di fatto: ritengo però che le 334,000 lire siano state erogate per manutenzione provvisoria; la quale non può essere definitiva se non quando la strada è costruita, collaudata e consegnata: ma finchè la consegna non è fatta, la manutenzione deve andare a carico della amministrazione che ne ha curato la costruzione. Sempre tale è stata la pratica presso il Ministero dei lavori pubblici.

Inoltre il dubbio dell'onorevole Alario credo che possa essere tolto per un'altra considerazione, quando sarà completa l'opera di bonificazione, e dovrà esser fatto il conto a norma dell'articolo 15; allora sarà il caso di vedere, se la provincia avesse crediti, ovvero i comuni o i privati; il Ministero dovrà in questo caso rimborsare le somme a suo debito; come, per contrario, se il Ministero risulterà creditore, tutte le amministrazioni: quella dei comuni, delle provincie, o i privati che formano il consorzio, dovranno rimborsarlo della differenza che costituisce il suo credito.

Credo che queste spiegazioni avranno dileguato il dubbio dell'onorevole Alario.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Giunta, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice...

Alario. Onorevole presidente, se la Commissione accetta la mia raccomandazione...

Presidente. È accettata.

Alario. Non mi pare che abbia risposto intorno alla raccomandazione.

Lanzara, relatore. La Commissione non fa opposizione alla raccomandazione fatta dall'onorevole Alario.

Presidente. Pongo a partito la risoluzione della Commissione, prendendo atto della raccomandazione dell'onorevole Alario.

(*È approvata.*)

Vengono poi due petizioni:

Una è quella segnata col numero 2196, in questi termini:

« Il Consiglio comunale di Burgio, provincia di Girgenti, fa voti perchè venga estesa ai sindaci la franchigia postale per la corrispondenza ufficiale. »

L'altra, segnata col n° 2699, è così concepita:

« I sindaci del distretto di Dolo chiedono venga ridonata ai comuni senz'alcun limite la franchigia postale o quanto meno sia dessa accordata limitatamente a tutto il carteggio ch'è motivato dai pubblici servizi. »

Invito l'onorevole Lanzara a riferire contemporaneamente su queste due petizioni, le quali, in fondo, riflettono lo stesso argomento.

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Essendo occupato per affari d'ufficio il mio collega, ministro dei lavori pubblici, io pregherei la Camera e la Commissione di voler ritardare la discussione su queste due petizioni fino a tanto che possa trovarsi presente il ministro dei lavori pubblici.

Presidente. La Camera ha inteso la domanda fatta dall'onorevole presidente del Consiglio. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà quindi rimessa la discussione su queste due petizioni ad un altro giorno in cui possa trovarsi presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

(*Resta così stabilito.*)

Viene ora la petizione col n° 2466, che è del seguente tenore:

« Santoro Pasquale, congedato dopo i 17 anni di servizio col grado di furiere maggiore, invoca l'appoggio della Camera per ottenere un posto di scrivano locale, pel cui conseguimento, inoltrava in tempo utile apposita domanda. »

Mi permetto di ricordare alla Camera che questa petizione fu già discussa in una seduta precedente, ma, non essendovi allora il ministro della guerra, fu stabilito che, prima di prendere una risoluzione, si aspettasse il suo intervento.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lanzara, relatore. Per questa petizione non ho che a riferirmi a quanto già dissi nell'altra seduta. La Commissione mantiene l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Ferrero, ministro della guerra. Io accetto l'ordine del giorno puro e semplice. (*Si ride*)

Presidente. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione è pregato di alzarsi.

(*La Camera approva.*)

Passiamo alla petizione di n° 2462, del tenore seguente:

“ Ricciardi conte Giulio, da Napoli, si rivolge alla Camera perchè voglia invitare il Governo a provvedere al sollecito soddisfacimento della somma transatta a titolo di risarcimento dei gravi danni patiti per fatto del saccheggio dato dalle regie truppe nel 1848 al di lui palazzo. ”

Invito l'onorevole relatore a riferire su questa petizione.

Lanzara, relatore. Il Governo ed il popolo napoletano, già sospettosi l'uno dell'altro, aumentarono tra loro i dissensi, finchè ruppero in aperte ostilità nel 15 maggio 1848, e fu combattuto sulle pubbliche vie.

Fra le molte ruine fu notevole quella del palazzo detto di Gravina, proprietà allora del conte Ricciardi.

L'incendio ne divorò la pinacoteca, ne arse la mobiglia e le suppellettili, e dell'antico palazzo degli Orsini, opera di Gabriello d'Agnelo, non rimasero che le affumicate mura.

Il sospetto che nel palazzo stessero rinchiusi i principali cittadini ostili al Governo, armò del fuoco le mani d'insolente e prezzolata soldatesca straniera, e la spinse briaca di vittoria all'eccidio.

A differenza di Nelson, che gridava “ soccorso ai naufraghi „ dell'*Oriente* vinto e preda delle fiamme, non si udì voce amica che riscotesse gente a domare l'incendio, finchè le rovine stesse non l'ebbero estinto.

E qui si fa innanzi alla mente il ricordo di un altro incendio, se a caso o per malizia di principe non si sa, ma per la vastità più funesto ed atroce. Ivi pur si vide gente ad ammirarlo, non a spegnerlo. *Nec quisquam defendere audebat crebris multorum minis, restinguere prohibentium, et quia alii palam faeces jaciebant, atque sibi esse auctorem vociferabantur, sive ut raptus licentius exercerent, seu jussu.*

Così che se quello avviluppò larga parte della città, e fu immenso, può ben dirsi a ragione non dissimile del nostro, quantunque più ristretto e parziale.

Allora, se in un disastro così spaventevole non si vide aiuto, la libertà spenta aveva generata la tirannide; in tempi civili, si voleva la tirannide trionfante per distruggere la libertà.

Molte domande furono rivolte al Governo pel ristoro di danni; e per ottenere modo conforme nell'esaminarle, e competenza certa nel deciderle, fu, con decreto reale del 13 maggio 1848, nominata una Commissione temporanea con l'incarico di istruire sulle domande che fossero fatte per compenso di danni cagionati dagli avvenimenti del 15 maggio in Napoli.

Era compito di questa Commissione l'esaminare:

- 1° Se i danni fossero dovuti;
- 2° Quanto l'ammontare di essi;
- 3° Gli autori;
- 4° Da chi dovuto l'indennizzo.

Chiamavasi a presiedere la Commissione, il presidente della suprema Corte di giustizia;

e nominavansi componenti:

Il procuratore generale presso la Corte dei conti, due avvocati generali della Corte suprema di giustizia con un consigliere della stessa Corte: le funzioni del Pubblico Ministero affidavansi al presidente della Corte de' conti, e ad un capo di divisione del Ministero di grazia e giustizia quelle di segretario.

Si stabilivano inoltre le norme per la presentazione delle domande, e il termine nel quale la Commissione avrebbe dovuto dare il suo avviso.

Il conte Ricciardi fu tra coloro che domandarono il risarcimento dei danni.

Egli chiese pel mobile distrutto ducati 15,082 34, e pei danni del palazzo non dichiarò somma alcuna, ma fece osservare che la rendita di esso in annui ducati 7,107 20 era perduta, come pure l'altra di ducati 4,599 20 per quota dell'anno in corso.

Per accertare la quantità effettiva del valore del palazzo e dei danni, fu disposta una perizia, dalla quale risultò il prezzo dello stabile ascendere a ducati 108,784 78, a ducati 49,175 32 la parte rimasta utile al proprietario, e la differenza fra queste due somme, che era in ducati 59,609 46, costituiva la perdita sofferta, la quale, rappresentando il danno, dovea essere rimborsata a colui che lo aveva patito.

Il Pubblico Ministero, nel presentare alla Commissione le sue conclusioni sulla domanda del Ricciardi, fu di parere di attribuirsi a costui ducati 38,000 per indennità di tutti i danni sofferti.

Ma la Commissione, con parere del 16 febbraio 1849, ritenendo nell'incendio non esservi stata provocazione e colpa alcuna da parte degli abitanti del palazzo, e, ragionando in difformità del

Pubblico Ministero, elevava l'indennizzo a ducati 40,000.

Il conte Ricciardi, credendo la somma deliberata non esser proporzionata nè alla sua domanda, nè all'importanza del danno sofferto, non si acquetò all'operato della Commissione, ma consentì solo al pagamento di ducati 160 per alcuni lavori di ristauero alla tettoia del palazzo.

Quelli che, fittuarii dello stesso palazzo incendiato, domandarono l'indennizzo per perdite di mobili, carte, libri, suppellettili ed altro, l'ottennero liquidato, e a loro favore ne fu eseguito il pagamento.

Posteriormente il Governo acquistava il palazzo nello stato come ratrovavasi, e lo acquistava con le forme dell'espropriazione per causa di utilità pubblica, e, sorta controversia intorno all'ammontare del prezzo e suoi interessi, fu finalmente accettata un'offerta del Ricciardi in ducati 48,201 38 con gli interessi dal 10 marzo 1849, e con contratto del 17 agosto 1850 ne fu eseguita la vendita.

Rimase intanto sospeso ogni provvedimento per l'indennizzo, fino a che il conte Ricciardi, con atto di citazione del 14 maggio 1872, istituiva giudizio contro l'Amministrazione delle finanze, chiedendo la condanna di lire 235,340 per ristoro dei danni arrecati al palazzo, di lire 77,500 per gli altri relativi alla distruzione del mobiliare, degli interessi e delle spese.

Ma il tribunale civile di Napoli, con sentenza del 19 febbraio 1873 dichiarando inammissibile l'istanza, la rigettava.

Prodotto dal Ricciardi appello, fu elevato conflitto d'attribuzione, risoluto dal Consiglio di Stato, e poi con decreto 27 novembre 1875, pel quale fu dichiarata essere la competenza propria del potere amministrativo.

Il conte Ricciardi a questa sconfitta non si ristette, ed osservando che il pronunziato della Commissione doveva pure avere esecuzione, e a base di essa, con atto del 27 aprile 1878 citò di nuovo l'Amministrazione, domandando il pagamento delle lire 170,000, somma che prima non aveva voluto accettare, ed aggiungendo a questa l'altra di lire 151,597 per supplemento de' danni della mobilia, poi gl'interessi, e in ultimo le spese.

Ma pendente il giudizio, il Ricciardi si rivolse al Ministero, chiedendo transigere la lite, accontentandosi delle sole lire 170,000; e il Ministero ne accettò la discussione.

Qui seguono tre pareri dell'Avvocatura erariale.

Pel 1º fu richiesta dell'utilità della transazione.

Pel secondo, dell'importo della transazione medesima.

E finalmente pel terzo, dopo il voto del Consiglio di Stato, dello stanziamento del fondo pel pagamento.

E l'Avvocatura erariale si avvisò in prima di non esservi alcun ostacolo a transigere; anzi, trattandosi di materie attinenti a dritto pubblico interno, esser giusto che la controversia fosse definita e composta senza timore di aprire adito a simili istanze da parte di altri danneggiati, i quali tutti furono rivalsi.

Col secondo opinò non doversi insistere per una riduzione delle 170,000 disposte dalla Commissione, la quale peccò di difetto e non di eccesso, tanto più per avere ottenuto gli altri danneggiati indeminuto il prezzo.

Trascorsi tanti anni dal 1848, gl'interessi al 5 per cento avrebbero più che raddoppiata la somma capitale, se essa fosse stata pagata.

Per conseguenza, in quanto alla somma delle lire 170,000 si avvisava per l'affermativa, anzi esprimeva il desiderio che fosse pagata indeminuta, e per la negativa in riguardo agl'interessi.

In ultimo per un più sicuro indirizzo intorno al modo di definire legalmente la vertenza, che dopo sì lungo tempo, sola rimaneva di quel memorabile giorno, richiedeva il parere del Consiglio di Stato.

E il Consiglio di Stato fu udito, dopo una relazione sottopostagli dal Ministero delle finanze, con la quale chiedeva autorizzazione, per provvedere a base di apposito atto di convenzione al pagamento senza interessi delle lire 170,000, da eseguirsi per un terzo in ciascuno degli anni 1880, 1881 e 1882.

Il Consiglio di Stato a' 2 aprile 1880 avvisò che ove il Governo stimasse conveniente ed equo di stipulare col conte Giulio Ricciardi il componimento concordato, dovesse riservarsi di provocare l'approvazione per legge per lo stanziamento della somma.

E per ultimo il terzo avviso dell'Avvocatura erariale dichiarava essere giustizia politica togliere l'eccezione del Ricciardi, mentre tutti gli altri danneggiati furono pagati, e che la questione essendo più politica che giudiziaria, quella cioè dello stanziamento del fondo, rientrava essa nella responsabilità del ministro per la presentazione del disegno di legge.

Tali i fatti e i precedenti di questa lunga questione.

Il Ministero non avendo preso deliberazione alcuna, il conte Giulio Ricciardi presentava alla

Camera una petizione chiedendo il pagamento della somma transatta. Ma lui morto, il fratello, l'onorevole Giuseppe Ricciardi, dichiarandosi creditore dell'eredità fraterna, faceva alla Camera preghiera per la discussione di quella petizione, e defunto anche lui, i figli e la vedova di Giulio Ricciardi, riassumendo l'istanza del loro padre e marito rispettivo, con petizione del 23 novembre 1882, domandavano la sollecita discussione di quella del loro autore, la quale oggi è sottoposta alle deliberazioni vostre.

La Giunta prendendo in esame i fatti, gli avvisi emessi dall'avvocatura erariale, il parere del Consiglio di Stato e finalmente le dichiarazioni dello stesso Ministero, deliberava l'invio della petizione medesima al ministro delle finanze, col significato di provvedere sia sotto la responsabilità propria di lui, sia con la presentazione di un disegno di legge.

Lasciando da parte ogni ragionamento in dritto, si osserva in fatto, che qui trattasi di dare esecuzione o compiere un atto che ha per base e il decreto borbonico del 13 maggio 1848, col quale si istituiva una Commissione liquidatrice de' danni, e la deliberazione della stessa Commissione, la quale esaminò tutt'i fatti, valutò le circostanze ed emise il parere di concedere lire 170,000 al conte Ricciardi per indennizzo di danni.

Risulta altresì che tutti gli altri danneggiati ebbero le somme a ciascuno assegnate nelle quantità ritenute dalla Commissione stessa, e che non fu fatta da quel Ministero riduzione, e per conseguenza sarebbe da ritenersi essere più che un parere, una sentenza quel pronunziato della Commissione, per aver avuto dal Governo esatta e fedele esecuzione.

Che se il conte Ricciardi non volle accontentarsi della somma attribuitagli, ciò non può menare alla conseguenza di ritenere, ne' suoi rapporti, come non avvenuta la deliberazione della stessa Commissione. Egli rifiutò sperando che un miglior consiglio avesse guidato la Commissione ed il Governo ad un temperamento migliore pe' suoi interessi; ma il provvedimento esisteva, e rimase solamente sospeso per volontaria determinazione del creditore, il quale poi oggi lo accetta e ne domanda l'esecuzione.

È indubitato che tutti gli altri danneggiati furono indennizzati, che lo stesso conte petente si ebbe ducati 160 per riparazioni al tetto del suo palazzo, e solo fra tanti resta a conseguire ancora il pagamento di lire 170,000.

E a queste considerazioni si uniformava lo stesso ministro delle finanze, il quale, riconoscendo il

dritto del Ricciardi, chiamava a consiglio i Corpi consultivi, dai quali aveva avvisi e pareri da fargli accettare la transazione domandata.

E le dichiarazioni fatte, e le note scritte sono tutte uniformi. Mi basta leggere le conclusioni della relazione, con la quale il ministro delle finanze richiedeva dal Consiglio di Stato il parere sulla controversia:

“ Dal momento che il signor conte Ricciardi de' Camaldoli accetta la liquidazione fatta sin dal 1849 in quella cifra (cioè in lire 170,000), che sarebbe oggi più che raddoppiata dalla somma degl'interessi, se gli fosse stata pagata all'epoca che fu liquidata, come furono pagati gli altri risarcimenti di danni del 15 maggio 1848, non vi è giusto motivo di pretendere una minorazione di somma su quella liquidata dalla Commissione competente. Da ultimo si ripete che per la necessità del bilancio si è pur convenuto con l'interessato di pagargli la somma di lire 170,000 per un terzo, senza interessi per ciascuno degli anni 1880, 1881 e 1882.

“ Ciò posto, il referente si fa il dovere di rassegnare (al Consiglio di Stato) tutti gli atti di questa controversia, e prega l'E. V. a degnarsi di autorizzare, previa stipulazione di apposito atto di convenzione, il pagamento ne' modi suindicati di lire 170,000 al signor conte Ricciardi de' Camaldoli per la causa in parola, sentito prima il parere del Consiglio di Stato. „

Per le esposte considerazioni la vostra Giunta ha trovato regolare la petizione del Ricciardi, e degna della considerazione vostra; e perciò vi prega di accettare le conclusioni adottate.

Così, dopo 35 anni, voi riparerete un danno prodotto non a caso, ma per malizia di uomini in un giorno di triste ricordanza, in cui pel sospetto reciproco del popolo e del Governo suonò l'ora della battaglia, funesta per morti, per rapine e per esilii.

Presidente. Se nessuno domanda di parlare chiedo al ministro delle finanze se egli accetti l'invio proposto dalla Commissione.

Magliani, ministro delle finanze. Io accetto il rinvio proposto dalla Commissione, senza nessun pregiudizio delle questioni di merito sollevate dall'ultimo parere del Consiglio di Stato. Ad ogni modo accetto il rinvio.

Presidente. Allora pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

Invito l'onorevole Lanza a riferire sulla petizione n° 2711.

Lanzara, relatore. Alcuni cittadini di Cardinale, provincia di Catanzaro, si dolgono dei provvedimenti adottati dalla direzione generale del Fondo pel culto per l'accertamento di censi e canoni dovuti alla soppressa chiesa ricettizia di quel comune, e di mezzi coattivi per la percezione delle somme.

Quella Comunità aveva un ruolo di tutte le sue rendite mobiliari, il quale non fu più rinnovato dopo il 10 novembre 1827, e perciò colpito da prescrizione nel 10 novembre 1857; que' cappellani, non potendo perciò usare i mezzi legali per introitare le rendite, adoperavano i morali, e in virtù di essi alcuni pagavano.

Avvenuta la soppressione, que' beneficiati per assicurarsi una pingue liquidazione consegnarono all'amministrazione il ruolo, e perciò furono astretti al pagamento coloro che o non avevano mai pagato, o che, avendo pagato, eccipivano poi il beneficio della prescrizione.

Ma sia che il pretore, innanzi a cui furono citati i reddenti avesse ordinato al ricevitore del registro di presentare i titoli primordiali, che non furono esibiti, sia che non potevasi effettivamente rintracciare nè il nome del debitore, nè la somma del debito, le esecuzioni furono sospese, e la direzione del Fondo pel culto con decreto 5 giugno 1877 liquidò in lire 17,50 tutta la massa delle rendite che prima si diceva ascendere a somma maggiore.

Ma, non ostante il decreto, gli atti non cessarono, nè valsero opposizioni alle minacce di vendite, se fra 5 giorni i debitori non avessero pagato.

Da qui le doglianze de' cittadini.

D'altra parte la direzione del Fondo pel Culto, che aveva l'obbligo di migliorare la sua condizione per ottenere un graduale accertamento dei redditi, dispose mezzi istruttori, onde l'ingente massa di rendite mobiliari di diversa natura, che ascendeva a lire 1818.07, fosse stata introitata.

Così per indagini fatte si giunse all'accertamento di molte partite e furono spinti atti coattivi; anzi si venne a conoscere che molti di coloro che prima avevano fatto opposizione si mostravano poi disposti al pagamento.

Al febbraio del 1882 si accertarono lire 517.88 di rendite, e per le rimanenti sino ad arrivare a quella dichiarata in lire 1818.07 continuavano, come continuano, le pratiche opportune.

In tutto il procedimento l'amministrazione si è mantenuta ne' limiti della legalità. Trattandosi di ruolo prescritto dispose la ricerca dei titoli costitutivi e ricognitivi, non che la prova dell'interru-

zione della prescrizione; per le prestazioni censitiche l'accertamento della persona, dell'avente causa, o dell'erede; o per quelle di natura enfiteutica, l'identità del fondo, e la ricerca del titolo del trasferimento di dominio, e finalmente tutte le altre indagini per escludere la prescrizione decennale.

La vostra Giunta, visto che la direzione generale aveva l'obbligo di accertare l'ammontare dei redditi, e che i suoi atti furono informati alla più stretta legalità, vi propone di approvare l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

(La Camera approva).

Presidente. Prego l'onorevole Lanzara di riferire sulla petizione n. 2729.

Lanzara, relatore. Galati, in provincia di Messina, probabilmente costruita sulle rovine dell'antica Galata, là dove la favola poneva la culla della famosa Galatea Nereide, la quale, amata da Polifemo e da Aci preferì il giovane ed avvenente pastore al ciclope:

Monstrum, horrendum, informe, ingens...

Galati, dico, ebbe stato florido nella dominazione greca, infelice nella normanna, pessimo nell'aragonese.

Nel 1609 i Giurati municipali fondarono nella borgata un convento pe' frati minori, e lo dotarono di onze 30 all'anno, cioè di lire 382.50.

Soppresse le corporazioni religiose, e passata al Demanio quella rendita, il comune di Galati non soddisfece il debito suo per molti anni, così che fu condannato dai Tribunali a pagare, non solo l'annuo assegno di lire 382.55, ma anche lire 7000 d'arretrato.

Quel Consiglio comunale si rivolge ora alla Camera, perchè, sull'esempio di altre città, venga in aiuto alle sue finanze municipali, e gli faccia rimettere dal Demanio la somma del debito.

Avvalora la domanda con l'affermare essere le sue condizioni disagiate, specialmente in vista di una lite secolare tuttora pendente contro l'ex-Barone, per la quale le risorse del comune caddero in rovina.

La vostra Giunta ha respinto questa petizione, ed è chiaro il motivo che convalidò quel suo deliberato.

Trattasi degli effetti di un giudicato, contro cui non è permesso insorgere. Che se il comune di Galati lamentasi dello stato misero delle sue finanze, altri e forse quasi tutti si trovano in condizioni analoghe. Per conseguenza il provvedi-

mento chiesto dovrebbe risolvere una quistione di massima, nè quello invocato da Galati, che riguarda un fatto speciale, potrebbe dallo Stato esser preso in considerazione.

È perciò che vi propongo di voler approvare l'ordine del giorno puro e semplice.

Farina Nicola. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Farina Nicola. Debbo rivolgere una domanda all'onorevole relatore. Egli ha detto che il comune di Galati, oltre di esporre le sue condizioni finanziarie, si appella ad altri fatti identici, accolti favorevolmente per altri comuni. Vorrei sapere dalla sua diligenza a me ben nota, se egli ha trovato altri fatti consimili a questo, e ai quali siasi risposto favorevolmente. Faccio questa semplice domanda perchè, se altri comuni ottennero i vantaggi che il comune di Galati reclama, sembrerebbe a me giustizia rinviare al Ministero questa petizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanzara.

Lanzara, relatore. È vero che il comune di Galati dice che vi sono stati dei fatti consimili, pei quali il Ministero è venuto in aiuto ad altri comuni, ma questa non è che una dichiarazione che ho rilevato dalla petizione, e se ciò sia esatto o no è fuori della competenza della Giunta l'indagarlo. Per conseguenza la Giunta mantiene la sua proposta dell'ordine del giorno puro e semplice.

Farina Nicola. Ed io non mi vi oppongo.

Presidente. Metto dunque ai voti...

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalletto. Se ho bene intesa la relazione, pare che quel comune di Galati abbia costruito il monastero colla Chiesa, è vero?

Lanzara, relatore. Precisamente.

Cavalletto. Ed abbia fatta una dotazione, forse pel culto, o per i frati che ci erano dentro, di una somma annua...

Lanzara, relatore. Di 382 lire.

Cavalletto. Di 382 lire. Ma questa dotazione era per il servizio religioso del paese, probabilmente. Ora, cessando questo servizio, ma perchè il comune deve essere obbligato a continuare questo pagamento? Finchè si tratta del fabbricato, pazienza; ma il contributo avendo uno scopo determinato, quando manca lo scopo, deve cessare anche il contributo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lanzara, relatore. Io rispondo all'onorevole Cavalletto col dirgli che noi siamo a fronte di una sentenza, la quale ha condannato il comune al pagamento, non solo dell'assegno annuo di 582 lire, ma anche dell'arretrato di 7 mila lire, come ho esposto nella mia relazione. Noi della Giunta, d'altra parte, non possiamo entrare nell'apprezzamento dei motivi che hanno portato il potere giudiziario a condannare il comune. Sarebbe questa una questione oziosa, perchè noi, ripeto, siamo a fronte di una sentenza passata in cosa giudicata. Di questo giudicato si duole il comune innanzi alla Camera: che cosa potrebbe fare la Camera trattandosi di una sentenza?

Questo sono le considerazioni sulle quali richiamo l'attenzione dell'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Ed io sottopongo questa sentenza alla coscienza del Governo.

Depretis, presidente del Consiglio. E che cosa possiamo fare?

Presidente. Pongo dunque a partito le conclusioni della Giunta sulla petizione numero 2729, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Ora invito l'onorevole relatore a riferire sulla petizione numero 2926.

Lanzara, relatore. Faccio osservare alla Camera che è assente l'onorevole ministro di grazia e giustizia; e trattandosi di una questione che è molto grave, prego la Camera di volerla rimandare ad altra seduta.

Presidente. Invito l'onorevole Lucchini a recarsi alla tribuna per riferire...

Trompeo. (Presidente della Commissione) Onorevole presidente, l'onorevole Lucchini è assente per urgenti affari; così la pregherei di invitare l'onorevole Toaldi, che viene subito dopo.

Presidente. Allora invito l'onorevole Toaldi a recarsi alla tribuna per riferire sulla petizione 1011, sperando di poter discutere le altre nella prossima seduta.

Toaldi, relatore. « La deputazione provinciale di Terra d'Otranto rassegna una petizione in ordine ai bisogni del porto di Brindisi per quei provvedimenti che la Camera ravviserà di prendere. »

È questa una vecchia petizione. Ma, siccome la legge 2 luglio 1878 ha già provveduto alla esecuzione dei lavori nel porto di Brindisi, reclamati dalla deputazione provinciale di Terra d'Otranto, così la Giunta propone su questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Presidente. Viene ora la petizione 1649 presentata dalla deputazione provinciale di Udine. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

Toaldi, relatore. « La deputazione provinciale di Udine fa istanza, per le ragioni che adduce, che il disegno di legge presentato dall'onorevole deputato Manfrin concernente l'annessione dei comuni di Erto, Clant e Cimolais alla provincia di Belluno non venga dalla Camera accolto. »

La proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Manfrin, contro la quale reclama la Deputazione provinciale di Udine, fu presentata alla Camera l'11 marzo 1868; fu ammessa alla lettura degli uffici il 28 dello stesso mese, ma non venne poi svolta alla Camera. Onde, cessato il motivo che aveva ispirato il reclamo della Deputazione provinciale di Udine, la Giunta propone alla Camera l'invio di questa petizione agli archivi.

(La Camera approva.)

Toaldi, relatore. Petizione n° 2217.

« Moltissimi cittadini del Cadore chiedono che sia soppressa la provincia di Belluno, o che almeno il Cadore sia staccato dalla medesima per venire unito ad altra provincia limitrofa. »

La Giunta propone che questa petizione sia inviata agli archivi perchè possa venir studiata dalla Commissione che sarà incaricata di proporre alla Camera le modificazioni all'attuale circoscrizione comunale e provinciale.

Guala. Chiedo di parlare.

Cavalletto. Io domando se esista questa Commissione; chè davvero non ricordo che esista una Commissione per proporre una nuova circoscrizione comunale e provinciale.

Toaldi, relatore. Quando fu deliberato dalla Giunta delle petizioni su questa domanda di moltissimi cittadini del Cadore, non era ancora stata nominata la Commissione incaricata di riferire sulla legge comunale e provinciale cui spetterebbe fare le proposte di modificazione di circoscrizione. Pertanto ora la nostra Giunta non ha niente in contrario, perchè questa petizione venga rimandata alla Commissione incaricata di riferire sulla legge comunale provinciale.

Guala. Aveva chiesto di parlare perchè non voleva lasciar pregiudicare la questione, anche perchè subito dopo la presente petizione viene quella che riguarda la ricostituzione della provincia di Vercelli; (*Si ride*) e coll'invio agli archivi delle petizioni testè lette si pregiudicherebbe il principio che, mentre è una legge innanzi alla Camera, a quale esamina per mezzo di una Commissione,

tutte le petizioni, esse fossero inviate altrimenti che a quella Commissione.

Ma ora sento che il relatore è con me d'accordo; e perciò non ho niente da aggiungere, purchè queste petizioni, che riguardano circoscrizioni, come quelle del Cadore, di Vercelli, di Biella, ecc., siano rinviate alla Commissione che deve riferire sul disegno di legge per la riforma della legge comunale e provinciale.

Cavalletto. Ma ora l'onorevole Guala propone cosa diversa da quella che proponeva la Giunta per le petizioni, poichè prima la Giunta proponeva l'invio di questa petizione agli archivi, ed ora si tratta invece di inviarla alla Commissione che esamina la nuova legge comunale e provinciale. Io non ho nessuna obbiezione da opporre per questo, ma sono sicuro che la Commissione che esamina quel disegno di legge, quando avrà visto questa petizione n. 2217 ne vedrà evidentemente la inattendibilità.

Se sottratte alla provincia di Belluno il Cadore, che è la parte meno povera di quella provincia, avete rovinato, reso impossibile la esistenza di quella provincia. Ed io credo che la provincia di Belluno non possa essere soppressa, per molte ragioni.

Trompeo. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

Trompeo. (*Presidente della Commissione*) Come ha già detto l'onorevole relatore, quando la Giunta per le petizioni prese le sue deliberazioni su queste tre petizioni: 2217, che riguarda il Cadore, 2322, del Consiglio comunale di Vercelli, e 2687, della Giunta comunale di Biella, concernenti queste due la ricostituzione della provincia di Vercelli, non era ancora stato presentato questo disegno di legge, e tanto meno esisteva la Commissione incaricata di esaminarlo. Ora la Giunta, mutate le circostanze, non ha nessuna difficoltà di accettare, senza pregiudicare menomamente ogni questione, l'invio alla Commissione per la riforma della legge comunale e provinciale di tutte queste petizioni.

Voci. Ai voti!

Presidente. Come la Camera ha udito, la Commissione conviene nell'invio alla Commissione speciale, incaricata dello studio del disegno di legge per la riforma della legge comunale e provinciale delle petizioni: 2217, 2322 e 2687.

Chi approva questo invio è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Presidente. Allora verremo alla petizione numero 2236.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Toaldi, relatore. Vari possidenti del comune di Bagnolo San Vito invocano alcuni provvedimenti eccezionali atti a riparare i danni delle inondazioni.

Le recenti leggi in favore dei danneggiati dalle inondazioni, e le dichiarazioni fatte alla Camera nella discussione delle stesse leggi dai ministri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'interno, rispondono alla domanda dei possidenti di Bagnolo San Vito, con provvedimenti di carattere generale; per cui la Giunta propone alla Camera l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

(La Camera approva.)

Presidente. Passeremo alla petizione n° 2937.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Toaldi, relatore. Gli operai del regio arsenale marittimo di Spezia chiedono alla Camera che siano introdotte alcune modificazioni alla legge del 1879 sul riordinamento del personale della regia marina militare in forza delle quali a giudici del lavoro da essi compiuto siano nominati i loro superiori immediati.

Sopraintendono alla disciplina degli operai, dei lavoranti d'ogni specie negli stabilimenti marittimi, per la legge del 1879, gli impiegati civili tecnici preposti al servizio disciplinare, economico e tecnico delle officine. Sovrastanno agli impiegati suddetti gli ufficiali militari dirigenti che sono ingegneri del genio navale, o macchinisti per le direzioni di costruzioni, e gli ufficiali dello stato maggiore della marina per le altre. Ciascuna direzione è sottoposta all'autorità gerarchica del direttore.

I carabinieri hanno per ufficio, oltre la custodia generale degli stabilimenti, anche la vigilanza sui lavoranti, senza però che abbiano alcuna autorità su questi. Essi denunciano al direttore generale ed ai direttori speciali le irregolarità che sorgono, si limitano a prendere nota dei lavoranti che sorprendono inoperosi o vaganti per gli stabilimenti ed a riferirne ai direttori; ma le punizioni sono inflitte esclusivamente dal direttore.

Forse nella sorveglianza interna delle officine i reali carabinieri, talvolta, interpretano un po' troppo rigorosamente il proprio mandato. Ed è a questo riguardo che la Giunta propone di mandare questa petizione all'onorevole ministro della marina perchè, pur mantenendo integra la legge del 1879, veda se sia il caso di modificare il regio-

lamento intorno all'arsenale della Spezia, nel senso di affidare la sorveglianza interna delle officine al Corpo degli ufficiali militari dirigenti il lavoro.

L'arsenale della Spezia è uno di quegli stabilimenti che meritano la più rigorosa sorveglianza; ma qualche volta l'operaio da una sala passa nell'altra, ed i carabinieri lo seguono, e vedendolo aprire un armadio od un cassetto vogliono vedere che cosa vi faccia.

È di tale rigore che quegli operai si lamentano con questa petizione.

La Giunta si è fatto dovere di parlare anche coll'onorevole ministro della marina, il quale ha detto che, purchè sia mantenuta integra la legge del 1879, qualora si tratti unicamente di dare agli ufficiali della marina ed ai capitani alcune attribuzioni ora esercitate dai carabinieri, non avrebbe nulla in contrario a che questa petizione fosse inviata al suo Ministero.

Presidente. Non essendo presente il ministro della marina, chiedo all'onorevole ministro della guerra se creda di poter accettare, in nome del suo collega, l'invio di questa petizione.

Ferrero, ministro della guerra. In nome del ministro della marina accetto l'invio già consentito dal ministro stesso, secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

Presidente. Pongo dunque a partito le conclusioni della Giunta accettate dal Ministero.

(Sono approvate.)

Toaldi, relatore. Riferisco ora sulla petizione numero 2963.

Rossi Michele, di Urbina, provincia di Pesaro e Urbino, già ispettore di polizia nel 1849, domanda di esser reimpiegato nell'amministrazione della pubblica sicurezza. Michele Rossi il 10 giugno 1849 veniva nominato ispettore di polizia in Urbino dal Governo nazionale d'allora, con 24 scudi e 35 baiocchi di stipendio mensile. Sotto la restaurazione papale non volle impiego pubblico di sorta. Venuto poi il Governo nazionale, chiese di essere riammesso nel proprio ufficio, ma la sua istanza non venne esaudita.

Pubblicata la legge del 18 dicembre 1881, egli mandò alla Corte dei conti tutti i suoi documenti per conseguirla pensione cui credeva aver diritto, ma per l'articolo primo di detta legge, secondo il quale chi non è stato riammesso nell'ufficio dal Governo nazionale non ha diritto a pensione, la Corte respinse la domanda. Il Rossi ricorse al Ministero dell'interno, e ne ebbe un sussidio di cento lire colla dichiarazione che, essendo troppo avanzato negli anni (poichè avea

più di 70 anni) non si credeva di riammetterlo nell'impiego.

Poichè il Ministero dell'interno non ha creduto opportuno di servirsi dell'opera del signor Michele Rossi, la Giunta con grande dolore deve proporre alla Camera l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Secondo quanto ci fu ora riferito, pare che Rossi Michele di Urbania fosse un impiegato nel 1849 del governo nazionale, e che, restaurato il governo pontificio, sia stato licenziato. Ma io domando se posteriormente abbia esercitato impieghi sotto il governo pontificio, oppure se sia stata mantenuta la sua esclusione da ogni impiego governativo sotto quel governo. Qualora questa sua esclusione fosse stata mantenuta, e che il Rossi Michele in seguito al licenziamento fosse stato ridotto a povertà, mi parrebbe ch'egli dovesse essere compreso tra quei danneggiati politici per i quali nel bilancio del Ministero dell'interno sono iscritte 50,000 lire per sussidi.

In luogo dell'ordine del giorno puro e semplice, trattandosi di un danneggiato politico, e trattandosi di un uomo quasi ottuagenario e povero, io credo che si dovrebbe passare la sua istanza al ministro dell'interno per quei provvedimenti che crederà di giustizia; tanto più che il ministro dell'interno lo ha già sussidiato un'altra volta, e quindi lo ha ritenuto meritevole di considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Toaldi, relatore. Risponderò all'onorevole Cavalletto che, portata la questione sul campo umanitario, io non sarei contrario all'invitare la petizione del Rossi al ministro dell'interno, per quello eventuale provvedimento che credesse di adottare. Ma questo invio non dovrebbe avere per oggetto di comprendere il petente tra i danneggiati politici; perchè il fondo al quale ha accennato l'onorevole Cavalletto è destinato a quelli che realmente hanno sofferto prigionia od altro. Mentre il Rossi fu un impiegato, assunto dal Governo nazionale del 1849, già sessantaquattrenne nella polizia. E vi sono molte istanze di simil genere, che vennero respinte per mancanza di titoli.

Trompeo, presidente della Giunta. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta.

Trompeo, presidente della Giunta. Prima che la Camera deliberi sopra questa petizione, io

credo dovere della Giunta di metterla in avvertenza, contro le conseguenze che l'invio al ministero di questa petizione potrebbe avere. Moltissimi altri cittadini si trovano nel caso identico di questo petente. Risulta dalla relazione fatta dall'onorevole Toaldi, risulta alla Commissione, che ha già questo petente ricevuto dal Ministero dei sussidi; perchè non potrà ora egli rinnovare la sua domanda, e procurarsi questo sussidio come l'ha ottenuto sin ora? Così non si darebbe un voto, che urterebbe con deliberazioni della Camera, la quale non ha mai voluto riconoscere che l'invio al Ministero fosse proposto in via di raccomandazione, in via umanitaria, e via dicendo. Quando la Giunta delle petizioni propone, e la Camera approva l'invio di una petizione al Ministero, non è semplicemente una raccomandazione che si fa, ma è qualche cosa di più. Quindi io pregherei l'onorevole Cavalletto, che è tanto pratico degli usi parlamentari, come lo è anche in materia di petizioni, di non voler insistere nella sua conclusione, persuaso che il ministro dell'interno il quale per il momento non è presente sarebbe di tale avviso. In ogni caso reputo che sarebbe utile sentire il suo parere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Io non conosco le condizioni ed i servizi resi dal signor Michele Rossi, per cui non posso insistere perchè egli venga considerato come un vero danneggiato politico; ma la discussione ch'ebbe luogo in questa occasione è tale che, se il Rossi ripeterà la sua domanda, l'onorevole Depretis, ministro dell'interno, il quale è sempre benevolo, e lo debbo per giustizia dichiarare, perchè si distingue veramente per l'interessamento che prende verso quei patrioti che hanno sofferto per la causa italiana, sono certo che prenderà quei provvedimenti di cui il Rossi sarà ritenuto meritevole.

In questa fiducia io rinunzio alla mia proposta ed accetto l'ordine del giorno.

Presidente. Mi sembra che la Commissione convenga nel proporre l'ordine del giorno puro e semplice, aggiungendovi però una raccomandazione al ministro dell'interno, perchè prenda in considerazione le condizioni del signor Michele Rossi.

Ha facoltà di parlare il presidente della Commissione.

Trompeo, presidente della Commissione. La Commissione prega la Camera di approvare l'ordine del giorno puro e semplice. Le considera

zioni che l'onorevole Cavalletto ha fatto e la discussione or ora avvenuta è già per se stessa una raccomandazione al ministro dell'interno. Quindi il petente potrà rivolgersi come pel passato al Ministero dell'interno senza che la Camera, derogando ai suoi precedenti, invii la petizione a quel Ministero.

Presidente. Allora pongo a partito l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Invito l'onorevole Zucconi a venire alla tribuna per riferire sulla petizione n. 1201.

Zucconi, relatore. La Deputazione provinciale di Basilicata con sua lettera del 19 luglio 1876, esternava a questa Camera un voto perchè le strade indicate all'articolo 4 numeri 12 e 13 della legge 27 giugno 1869 di serie 3ª passassero dalla terza alla seconda categoria. Le strade, le quali erano provinciali, sono quelle di Montemierro Brienza e l'altra di Sant'Arcangelo-Corneto. La Giunta ha ritenuto che si debba passare all'ordine del giorno su questa petizione perchè essa ha ottenuto già la sua piena soddisfazione in virtù della legge 23 luglio 1881, n° 333, serie 3ª, poichè quelle strade passarono dalla terza alla seconda categoria in virtù dell'iscrizione nell'elenco terzo, tabella B ai numeri 210 e seguenti di quella legge.

Essendo stato primamente soddisfatto il voto esternato in questa petizione, la Giunta propone che si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Presidente. Petizione n° 1530.

Zucconi, relatore. Questa petizione deve avere, per le identiche ragioni la soluzione dell'antecedente. Il sindaco di Rosarno, fino dal 1877, trasmetteva una deliberazione di quel Consiglio comunale colla quale chiede che vengano decretati due approdi settimanali nelle rade di Palmi e Gioia Tauro.

Colla convenzione approvata poi con la legge 15 giugno 1877, numero 3880, con la Società Florio-Rubattino, s'impondeva l'obbligo a questa Società di toccare quelle rade nei viaggi da Napoli a Messina due volte la settimana.

Essendo quindi stato pienamente adempiuto il voto del sindaco di Rosarno, e non essendovi altro da fare, si propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

(La Camera approva.)

Presidente. Petizione n. 1654.

« I sindaci dei comuni di Ferriere, Farini d'Olmo, Bottola e di Boccolo dei Tassi, provincia di Piacenza ricorrono alla rappresentanza nazionale per ottenere la costruzione di una strada provinciale. »

Zucconi, relatore. Della stessa indole è la petizione numero 1654. Sono tutte petizioni arretrate che hanno dovuto attendere lungo tempo ad essere risolte, ed intanto hanno trovato nelle leggi già discusse ed approvate dal Parlamento la loro soluzione.

I sindaci dei comuni di Ferriere, Farini d'Olmo, Bottola e di Boccolo dei Tassi, provincia di Piacenza, ricorrono alla rappresentanza nazionale per ottenere la costruzione di una strada provinciale che attraversi il territorio di quei comuni.

Con la strada iscritta al numero 1468, elenco terzo, annesso alla tabella B, unita alla legge 25 luglio 1881 sulle opere stradali ed idrauliche, è stato già soddisfatto a questa domanda, quindi si propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Presidente. Petizione n° 1665:

« De Vita Salvatore, del comune di Pignataro Maggiore, candidato farmacista, si rivolge alla Camera per ottenere che dal ministro della guerra gli sia accordata la nomina di farmacista militare guadagnatasi mediante concorso. »

Zucconi, relatore. De Vita Salvatore, del comune di Pignataro Maggiore, candidato farmacista, fino dal 1859 concorreva al posto di farmacista militare e veniva eletto a quella carica nel 1861. Però, fino al giorno in cui egli muoveva la petizione alla Camera, cioè fino al 25 maggio 1878, non era stato assunto al servizio per la ragione, che, in virtù di un regolamento pubblicato dal Ministero della guerra nel 1874, non possono essere assunti al servizio di farmacisti tutti coloro che hanno superato una determinata età, ed in questa condizione si trovava appunto il De Vita Salvatore.

Il petente sostiene nella sua domanda che quella disposizione non può avere effetto retroattivo, nè può nuocere a lui.

Il ministro della guerra, al quale egli si rivolse, sostiene invece che quella disposizione ha un effetto retroattivo.

La Giunta ha ritenuto che questa questione non possa essere risolta dalla Camera essendo questione tutt'affatto d'indole giuridica, la quale

deve essere rimandata ai tribunali ordinari in forza dell'articolo 2 della legge sul contenzioso amministrativo.

Per queste ragioni, visto che la risoluzione di questa petizione sfugge alla competenza del Parlamento, per costante giurisprudenza della Camera, la Giunta propone l'ordine del giorno.

(È approvato.)

Presidente. Ora viene la petizione n. 2213.

Zucconi, relatore. Briganti Giuseppe, di Palermo, avendo avuto importanti e delicati incarichi dal Comitato italiano di Genova per preparare la spedizione di Marsala; domanda di essere annoverato tra quelli che, a senso della legge del 1865, hanno il diritto di godere della pensione dei Mille di Marsala.

Dai documenti uniti a questa domanda risulta che il Briganti, nel 1848, combattè valorosamente per la cacciata dei Borboni; che fino al 1860 se ne stette in esilio in America; che fu capitano dell'esercito siciliano nel 1848, e che nel maggio del 1860 ebbe incarichi difficili o pericolosi per preparare e aiutare la rivoluzione, fra i quali si annovera lo sbarco di molte armi, e l'intendersi coi patrioti di Messina e di Malta.

Risulta che con decreto del 12 gennaio 1862 fu conferita al Briganti la medaglia di bronzo dei benemeriti che contribuirono al risorgimento d'Italia nel 1848, e con decreto del 12 gennaio 1862 gli fu conferita dal luogotenente Pettinengo la medaglia di bronzo dei benemeriti patrioti che presero parte ai combattimenti per la liberazione della Sicilia nel 1860.

Da tutto ciò emerge che il Briganti contribuì efficacemente a preparare, se vuolsi, la spedizione dei Mille, ma non pare che possa essere compreso nelle disposizioni dell'articolo primo della legge 22 gennaio 1865, n° 2119, colla quale fu assegnata la vitalizia pensione di lire 1000 a ciascuno dei Mille (queste sono le parole della legge) fregiati della medaglia di onore istituita per iniziativa del municipio di Palermo, poichè dei Mille il petente non fece parte, e non ha brevetto per fregiarsi di quella medaglia.

Siccome però la petizione fu presentata nel giugno del 1879, non può negarsi che il Briganti fosse compreso nella legge 4 dicembre 1879, approvata dal Parlamento, essendo egli ufficiale che patì l'esilio per la liberazione della patria; e potendo egli non avere fatto valere i suoi titoli per l'applicazione di quella legge, ed in attesa di una nuova proroga della medesima legge, proroga che si è invocata col mezzo di un disegno di legge, che

è in stato di relazione, si propone che, previa questa dichiarazione, si passi all'ordine del giorno.

Fili-Astolfone. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Fili-Astolfone. Io sperava che le conclusioni che presentava l'onorevole relatore su questa petizione fossero più conformi all'ultima parte del suo discorso, cioè che, in vista della nuova proroga della legge del 1879, si fosse potuto inviare questa petizione al Ministero della guerra perchè la tenesse presente e la esaurisse quando quella legge venisse prorogata.

Io sono di accordo coll'onorevole relatore quando egli sostiene che i Mille sono quelli che partirono da Quarto e che non si possono considerare tali se non coloro che fecero parte della spedizione. Poco importerebbe, secondo me, che il Briganti non sia fregiato della medaglia di onore del municipio di Palermo se, per altri titoli, egli potesse provare d'essersi imbarcato col generale Garibaldi.

Su questa prima parte siamo perfettamente di accordo. Ma quanto alla seconda io pregherei la Camera, appunto perchè non si pregiudicherebbe nulla, di inviare questa petizione al Ministero della guerra, perchè egli possa prendere quei provvedimenti che crederà convenienti.

Ferrero, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ferrero, ministro della guerra. Il Ministero non ha difficoltà di accettare questo invio, salvo l'esame dei titoli.

Zucconi, relatore. Quando gli onorevoli colleghi della Giunta lo consentano, dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro della guerra, credo di dovere accettare la proposta dell'onorevole Fili-Astolfone. (*Segni di consenso dal banco della Giunta.*)

Presidente. L'onorevole presidente della Giunta è pregato di dire l'avviso della Giunta stessa.

Trompeo. (*Presidente della Giunta*) Dal momento che l'onorevole ministro della guerra accetta la proposta fatta dall'onorevole Fili-Astolfone, la Commissione consente in essa di buon grado.

Presidente. Come la Camera ha udito, la Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro della guerra, propone l'invio di questa petizione al ministro della guerra stesso; chi approva questa proposta voglia alzarsi.

(*La Camera approva.*)

Petizione n° 2248.

Zucconi, relatore. Questa petizione venne presentata fin dal 19 novembre 1879. In quell'anno

si traversava una triste crisi annonaria, e, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, tutti i generi di prima necessità erano ad alti prezzi. Quindi il sindaco del comune di Motta di Livenza, anche per incarico dei sindaci del distretto di Oderzo, domandava l'esonero dei dazi d'entrata sui cereali, in vista del caro dei viveri, in quell'anno.

Ora le cose sono talmente mutate, che non sarebbe possibile deliberare per questa domanda altro che l'ordine del giorno, poichè oggi si traversa una crisi di tutt'altro genere; oggi non sono i consumatori, ma i produttori quelli che stanno a disagio.

Per queste ragioni, la Giunta propone che si addivenga all'ordine del giorno su questa petizione. *(Benissimo)*

(La Camera approva.)

Presidente. Petizione n° 2255.

Zucconi, relatore. Le identiche ragioni militano per la istanza n° 2255 presentata anch'essa il 27 novembre 1879 ed ispirata dalle stesse ragioni della precedente.

Era il sindaco di Caltanissetta che rassegnava alla Camera un voto, col quale il municipio chiedeva che venisse sospesa la riscossione del dazio sulle farine ed i cereali per quell'anno 1879.

Questa domanda pure era ispirata dalle condizioni economico-agricole difficili di quell'anno.

Ora che queste condizioni sono mutate, e si è anche perfettamente attuata l'abolizione della tassa del macinato a disgravio maggiore delle popolazioni, la Giunta propone su questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Zucconi, relatore. Petizione n° 2633. Cantori Luigi, di Osimo, trasmette a questa Camera una vivace petizione; egli racconta che il giorno 2 agosto 1880 si portò a dare gli esami di maestro elementare nella città di Aquila e fu rimandato, come del resto furono rimandati altri 78 candidati. Il Cantori crede che si sia con lui e con gli altri usata un'ingiustizia, essendosi data in quell'occasione la licenza di maestro elementare soltanto a coloro i quali erano stati alunni della scuola normale di Aquila.

Quindi il Cantori partì da Aquila; e siccome si stava per aprire una sessione di esami identici in Chieti, si portò colà e si presentò come candidato. Là, subito gli esami, venne approvato. Intanto il provveditore di Aquila ebbe notizia che il Cantori, bocciato in Aquila, si era portato in Chieti a riparare immediatamente quel

primo danno avuto in Aquila; quindi telegrafò al provveditore di Chieti che non gli rilasciasse il diploma di patente, poichè, durante una stessa sessione, non poteva un candidato presentarsi in due diversi luoghi a dare gli esami.

Il provveditore di Chieti attendendo a quest'opposizione fatta dal provveditore di Aquila, ricusò di rilasciare la patente.

Di questo modo di agire dell'autorità scolastica di Aquila e Chieti si querela il Cantori, e ricorre alla Camera chiedendo che venga trasmessa la sua petizione al ministro, affinché gli venga rilasciata la meritata patente.

La Giunta delle petizioni esaminò scrupolosamente lo stato della nostra legislazione in proposito.

All'articolo 167 del regolamento 24 giugno 1860, sulla istruzione elementare, è detto: " Chi non ha ottenuto i 6 decimi in uno o due esperimenti, purchè abbia fatto buona prova nella composizione, può presentarsi, dopo 3 mesi, ad un nuovo esame nelle materie nelle quali fu giudicato insufficiente. „ Dunque il regolamento, fra la prima prova e la seconda, pone l'intervallo di tre mesi. E lo spirito del regolamento è evidente: il regolamento dà questo tempo all'alunno, affinché esso possa nuovamente studiare le materie, nelle quali fallì, e, meglio istruito, presentarsi agli esami.

Il Cantori non attese il valico dei tre mesi; ma immediatamente da Aquila passò a Chieti a ridare un nuovo esame; quindi mi pare che egli violasse l'articolo 167 del regolamento, e che avessero buona ragione il provveditore di Aquila a reclamare, e quello di Chieti a non accordare la patente.

Perciò la Giunta propone alla Camera l'ordine del giorno su questa petizione.

Presidente. Pongo a partito la proposta della Giunta.

(È approvata.)

Zucconi, relatore. I medici condotti dei comuni di Fitto di Cecina, Riparbella e Monte Scudaio in provincia di Pisa, nelle persone dei signori dottori Vincenzo Castellani, Filemone Panducci ed Emilio Zaccagnini, si rivolgono alla Camera esponendo che, essendo stati eletti medici condotti prima che venisse in vigore la legge comunale e provinciale del 1865, credono che ad essi siano applicabili le norme del regolamento comunale che vigeva in Toscana, in data del 31 dicembre 1859; e che, in forza di queste norme, essi avrebbero il diritto di essere considerati come medici a vita; poichè l'articolo 130 di quel regolamento dice che " sono soggetti a conferma annuale gl'impiegati

soltanto nei due anni immediatamente posteriori a quello in cui vennero nominati.

“ Dopo la seconda conferma, s'intendono con dotti a triennio, e dopo due conferme nella triennale condotta, non è più necessario altro squittinio, e non possono quindi essere più licenziati. „

Domandano quindi questi medici che siano dalla Camera dichiarati applicabili ad essi i beneficii di questo regolamento del 1859.

La Commissione è d'avviso che questi ricorrenti abbiano veramente il diritto d'essere considerati come sottoposti al vigore del regolamento toscano del 1859, poichè fu allora che essi contrattarono col comune, ed acquisirono il diritto che li concerne. Però la Giunta ha considerato che questa questione è d'ordine eminentemente giuridico, e che soltanto dai tribunali ordinarii può essere risolta, implicando un riconoscimento di diritti civili; e quindi, in forza dell'articolo 2 della legge sul contenzioso amministrativo, sfugge alla competenza di questa Camera.

Perciò la Giunta propone l'ordine del giorno su questa petizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

Dini Ulisse. Io sono d'accordo colla Commissione nel riconoscere i diritti di questi medici che ricorrono alla Camera; e son d'accordo pure nel ritenere che essi possano ricorrere ai tribunali; e se non vi fosse in questo momento una circostanza particolare, altro non vi sarebbe da fare se non quello che propone l'onorevole relatore, o l'invio della petizione al Ministero dell'interno perchè consigliasse i comuni a provvedere in linea di equità e di diritto.

Ma io faccio considerare all'onorevole relatore, che pende davanti ad una Commissione lo studio del nuovo progetto sulla riforma della legge comunale e provinciale.

Io spero che la Commissione che sta studiando questo progetto, vorrà proporre per i poveri medici condotti qualche provvedimento generale, e forse anche qualche provvedimento transitorio a favore di quelli che sono attualmente in servizio.

Ed ove la Commissione abbia sott'occhio questa domanda dei medici condotti dei tre paesi indicati nella petizione, credo che potrà forse proporre anche qualche disposizione che valga ad assicurare la loro sorte, senza obbligarli a ricorrere ai tribunali.

Perciò io propongo che, invece di passare all'ordine del giorno puro e semplice su questa domanda, voglia la Camera deliberare che la domanda stessa sia inviata alla Commissione che

sta studiando la proposta di riforma colla legge comunale e provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Panattoni. La petizione di cui ci occupiamo, si aggira, nongia intorno a un tema di indole semplicemente personale, ma si riconnette a una questione eminentemente di principii. Si tratta qui di sapere se eguale trattamento le leggi posteriori possano fare a coloro che, per leggi preesistenti, hanno oramai acquisito un diritto.

La Commissione non disconosce che i medici nel cui nome fu presentata la petizione, già da me altra volta raccomandata, abbiano per virtù delle leggi locali che imperavano avanti il 1865 in Toscana, acquisita ragione di essere considerati come inamovibili, dal momento che per essi, per ragione di tempo, era omai trascorso il periodo delle conferme prima biennali, poi triennali, e conviene che serbino oggi così quel diritto che loro veniva dalla osservanza delle leggi anteriori.

Non si disconosce questo dall'egregia Commissione. Soltanto si sollevano dubbii di competenza. E si dice: sorgono qui dei diritti civili; la Camera è incompetente a risolvere materie contenziose; quindi ai tribunali, non alla Camera, i petenti debbono presentarsi.

Quanto a me, non so partecipare al concetto che la Commissione ha della competenza della Camera.

In verità la Camera ha per mandato di armonizzare tra loro le leggi che volta volta si succedono, mercè disposizioni transitorie; onde le leggi posteriori si ricollegano con le anteriori. È suo compito valutare gli effetti che le leggi posteriori possono apportare di fronte a coloro che già per leggi anteriori abbiano acquisito un diritto. Missione questa non già di giudici, ma bensì di legislatori. I tribunali non sono chiamati a creare, in armonia con le leggi che si succedono, una condizione giuridica qualsiasi in rispetto a leggi anteriori, ma sono unicamente chiamati ad applicare le leggi che i corpi legislativi vengono formolando. Quindi, se la legge del 1865 per quella stessa precipitazione che era inerente a un periodo quale era quello di formazione, non potè comprendere e distinguere i singoli casi di speciali condizioni giuridiche che le leggi precedenti aveano creato, a noi incombe il dovere, come legislatori, di riparare.

E poichè si offre oggimai una fortunata occasione, quale quella di una riforma degli ordinamenti comunali e provinciali, così io mi unisco alla proposta fatta testè dall'onorevole Dini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, relatore. Non per oppormi alla proposta fatta dall'onorevole Dini, ed appoggiata dall'onorevole Panattoni, ma soltanto per giustificare la proposta della Giunta io riprendo a parlare.

È stata biasimata la Giunta per questa proposta, e si è detto che non si può invocare l'incompetenza della Camera in siffatta materia. Ma l'onorevole Panattoni vorrà, spero, distinguere tra competenza e competenza. So bene che la Camera può far tutto, come dicono gli inglesi, fuorchè cambiare l'uomo in donna. Ma io, quando invocava la incompetenza della Camera, alludeva a quelle consuetudini, a quella giurisprudenza parlamentare per la quale, ove una questione possa essere risolta dai giudici ordinari, il legislatore non suole intervenire. E qui si trattava precisamente di una questione di gius transitoria da essere risolta dai giudici ordinari.

Vero è che la Camera può togliere questo dubbio e può risolvere la questione facendo una legge; ma è anche vero che, studiando le disposizioni transitorie che vennero fatte regolarmente anche per l'applicazione delle leggi del 1865, può trovarsi la soluzione della questione. Tuttavia io dichiaro a nome della Giunta di non fare alcuna opposizione a che la domanda dei medici condotti di Fitto di Cecina ed altri venga inviata alla Commissione che sta esaminando il disegno di riforma alla legge comunale e provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Panattoni. Dal momento che la Commissione, per organo del suo relatore, recedendo dai criteri che avevano ispirata la sua proposta, accetta ella pure che la petizione sia rinviata alla Commissione che esamina la nuova legge comunale e

provinciale, comprenderà la Camera che, rimanendo esauditi i voti, di cui mi ero fatto interprete, io non ho altro da dire.

Presidente. Come la Camera ha udito, la Commissione, per mezzo del suo relatore, ha dichiarato che non fa opposizione alla proposta dell'onorevole Dini, e accetta che questa petizione sia rimessa alla Commissione incaricata dello studio della legge comunale e provinciale.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Ora dovrei invitare l'onorevole Pandolfi di riferire sopra altre petizioni.

(Non c'è)

Voci. È mezzogiorno.

Presidente. Se la Camera vuol continuare, pregherei l'onorevole Cordova...

(Non c'è.)

Non c'è neppure l'onorevole Cordova.

Voci. È tardi.

Presidente. Vista l'ora tarda, la continuazione di questa discussione è differita a mercoledì venturo.

La seduta è levata a mezzogiorno.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).